



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale - Partita IVA 00534820048  
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

### ORDINANZA N. 9/2013

#### INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 10/2009

#### PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI INCOLTI

#### IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992, il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile;
- il d. lgs. n. 112/1998 ricomprende la lotta agli incendi boschivi tra le attività di protezione civile;
- le leggi 150/2000 e l'art. 12 della legge n. 265/1999 prevedono l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Richiamato l'art. 10 della legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi naturali;

Richiamato il d. lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 54;

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, favoriti dalle temperature e/o dovuti a cause accidentali, con conseguenza grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni;

Dato atto, altresì, che la sporcizia e l'incuria in tali aree, favoriscono la presenza di rettili;

Ravvisata la necessità di prevenire pericoli di incendi nonché di pericoli di natura igienico sanitaria;

#### ORDINA

- a tutti i privati e gli enti proprietari e/o conduttori di terreni incolti o in stato di abbandono, compresi all'interno della perimetrazione degli abitati di cui all'allegato, di provvedere, entro il 15 settembre 2013, alla pulizia e rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio dell'erba, alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di vegetazione e rami che si protendono verso abitazioni e strade, e alla rimozione dei rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni per non accrescere il pericolo di incendi e proliferare di rettili.

#### AVVERTE

- che in caso di inosservanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del d. lgs. n. 267/2000, da applicare con le modalità previste dalla legge n.

689/1981. E' ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta di euro 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;  
- che, successivamente, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, da notificarsi nominativamente, con l'avvertimento che in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà ai sensi di legge e all'attuazione in via coattiva con addebito delle relative spese.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, affissa e resa pubblica sul territorio comunale, e trasmessa per quanto di competenza alle Autorità preposte.  
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tar del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio.

Bellino, 27.08.2013



IL SINDACO  
Mario MUNARI